Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Mercoledì, 8 luglio** — **Numero 158.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 335 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Divieto di pignoramento, sequestro e cessione degli stipendi.

Art. 1.

Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione, ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto, gli Economati generali, le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di beneficenza, i Monti di pietà, le Camere di Commercio, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio e le Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari, tramviari e marittimi, corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra per-

sona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi sugli stipendi e sugli altri assegni equivalenti, nonchè sulle pensioni, e sulle indennità che tengono luogo di pensioni nei seguenti limiti:

1. Fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto, per cause di alimenti dovuti per legge.

2. Fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute per debiti verso lo Stato, e verso gli altri enti, od istituti indicati nell'art. 1, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato o per somme dovute a titolo d'imposte o tasse personali.

3. Fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto per tasse dovute ai Comuni.

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai nn. 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quinto sopraindicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al n. 1, non può cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio o degli altri assegni suddetti valutati al netto.

TITOLO II.

Della cessione degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato.

Art. 3.

Fino a che siano in attività di servizio gl'impiegati dipendenti dallo Stato, dall'Amministrazione del fondo per il culto, e dagli Economati generali, nonchè gli ufficiali dell'esercito, della R. marina, delle guardie di finanza e di città, e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, possono cedere una quota parte degli emolumenti da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni.

La cessione può aver luogo soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche Amministrazioni, di Casse di risparmio, di Società cooperative od ordinarie di credito, di Monti di pietà e di Società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a coloro che non abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennità, a coloro che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine ai funzionari appartenenti al corpo diplomatico e consolare.

Rimangono ferme per l'Amministrazione ferroviaria dello Stato e per i ferrovieri le disposizioni dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

Art. 4.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata ed i due quinti dello stipendio od altro assegno che ne tenga luogo, valutati al netto, fermo rimanendo l'obbligo della estinzione della cessione stessa nel termine massimo di 5 anni.

Quando i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata al tesoro, ai sensi dell'art. 7, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, valutati al netto di ritenute.

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a cinque anni dall'inizio della prima.

Sono parimente inefficaci e come non avvenuti, rispetto allo Stato, l'alienazione, il pignoramento od il sequestro della quota ceduta.

Art. 6.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, la cessazione di una quota di stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota pari al quinto della pensione concessa al debitore, fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

Nel caso poi di cessazione dal servizio con diritto alla indennità per una volta tanto, l'importo delle residue rate sarà ritenuto per intero sulla indennità spettante all'impiegato e corrisposto al cessionario, previo abbuono, da parte di questo, degli interessi in più percetti, salvo i preesistenti diritti di cui all'art. 2.

Art. 7.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto.

L'atto deve essere agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile comunicato dalle parti mediante piego raccomandato al direttore generale del tesoro, il quale, accertatane la regolarità, ne dichiara in iscritto, entro giorni trenta [illegible] al cessionario e contemporaneamente provvede per l'esecuzione.

La cessione ha effetto, rispetto all'Amministrazione,

cominciando dalla rata del mese successivo a quella in cui ebbe luogo la notificazione.

Art. 8.

Coi contributi fissati dagli articoli 9 e 10 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nella 2ª parte dell'art. 3 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformità del presente titolo e per le quali sia stato rilasciato dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi e con le cautele da determinarsi nel regolamento di cui all'art. 18.

Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Art. 9.

Gli impiegati e gli ufficiali enumerati nella prima parte dell'art. 3 che cedono parte dei loro emolumenti, devono rilasciare sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa – e tale somma sarà dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art 8.

Art. 10.

Tutti gl'impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio:

Centesimi 10 se provvisti di uno stipendio lordo non superiore alle L. 1500.

Centesimi 20 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 1500 sino alle L. 3000.

Centesimi 30, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 3000 sino a L. 5000.

Centesimi 40 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 5000 sino a L. 7000.

Centesimi 50 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 7000.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun impiegato in conformità del presente articolo sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda all'atto della cessazione dal servizio purchè l'impiegato stesso non abbia durante la sua carriera contratto alcuna cessione ai sensi del precedente articolo.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'impiegato.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Art. 11.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente col tesoro che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agl'indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agl'impiegati o ai loro eredi, da effettuarsi ai termini dell'art. 10.

Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare il fondo di garanzia.

TITOLO III.

Della cessione dello stipendio degli impiegati non dipendenti dallo Stato.

Art. 12.

Gl'impiegati che abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione o ad indennità, e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo dipendenti dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dai Monti di pietà, dalle Camere di commercio, dagl'Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, possono cedere una quota di questi emolumenti goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto.

La cessione non può aver luogo che a favore degli Istituti di credito indicati nella seconda parte dell'art. 3.

Le disposizioni del presente articolo sono estese ai ferrovieri, i quali non godano di un salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dello Stato, ed agli operai dello Stato che si trovano nelle stesse condizioni, purchè la cessione sia fatta a Società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro classe.

Art. 13.

Alle cessioni considerate in questo titolo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e nel primo e terzo comma dell'art. 7 della presente legge sostituendosi però al Tesoro od allo Stato l'Ente od Istituto da cui l'impiegato cedente dipende.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 14.

È vietata la fidejussione in pro' del cedente da parte di altro impiegato, sempre che l'obbligazione del fidejussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo.

Art. 15.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati sopra cessioni del quinto degli stipendi ed assegni nei modi e con le forme stabilite nella presente legge.

I prestiti che non abbiano la garanzia stabilita dall'art. 8 devono aver quella dell'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi, o quelle altre malleverie che ne rendano certo il ricupero, nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la corrisponsione dello stipendio od assegno.

Art. 16.

Gli atti di cessione contemplati dalla presente legge, e quelli di notificazione dei medesimi, nonchè tutti gli altri documenti occorrenti per la cessione dei prestiti, sono esenti da tassa di bollo. Per le cessioni stesse la tassa proporzionale di registro stabilita dall'art. 20 della tariffa annessa al testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217 è ridotta a centesimi 25 oltre i due decimi.

Quando l'Amministrazione competente riconosca che la cessione non possa avere esecuzione, e così il relativo atto rimanga inefficace, è ammessa la restituzione della tassa pagata, sotto deduzione della tassa fissa di L. 1.20 per l'eseguita formalità di registrazione, purchè ne sia fatta regolare domanda entro il termine di mesi 6 dal giorno in cui è stata partecipata al cedente l'inefficacia della cessione. Siffatta domanda non è soggetta a tassa di bollo.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituite legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Può però estinguere l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima della pubblicazione della presente legge mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque fatto in contrario.

A tal uopo il debitore può valersi della facoltà concessa dall'art. 5 della presente legge, purchè ad un tempo si estingua la cessione precedentemente contratta, stipulandosi la nuova.

Art. 18.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della medesima.

La legge entrerà in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione del regolamento. Dal 1° luglio 1908 e fino al giorno dell'attivazione della presente legge, è estesa la proroga della legge 7 luglio 1902, n. 276 di che alla legge 31 dicembre 1907, n. 803.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
LACAVA.
COCCO-ORTU.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 337 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella dal « *Fondo di riserva per le spese impreviste* » inscritto al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Art. 2.

Il maggior fondo di L. 20,000 portato in aumento al capitolo 15 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 con la legge 21 maggio 1908, n. 195 ed il maggior fondo di L. 21,500 portato in aumento al capitolo 206 *bis* del bilancio stesso con la legge 21 maggio 1908, n. 196, sono diminuiti il primo di L. 10,000 ed il secondo di L. 11,440.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

TABELLA dei decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite durante le vacanze parlamentari dal 1° aprile al 1° maggio 1908

DATA dei decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate — Numero	Denominazione	Somme prelevate
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
26 aprile 1908	15	Ispezioni e missioni diverse presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi	10,000 »
12 aprile 1908	206 *bis*	Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero e per la liquidazione delle somme dovute ai Comuni pel concorso nello stipendio dei maestri elementari	11,140 »
		Ministero di agric., industria e commercio.	
9 aprile 1908	174 *ter*	Supplemento di fondo per le spese della Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle Provincie meridionali ed in Sicilia, i loro rapporti con i proprietari e specialmente la natura dei patti agrari . . . . (Legge 19 luglio 1906, n. 394).	15,000 »
			36,140 »

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro del tesoro*: CARCANO.

Il numero 338 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 574,525 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed è altresì approvata la modificazione risultante dalla tabella medesima alla denominazione del capitolo n. 9.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA di maggiori assegnazioni a alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	3,000 —
»	6. Spese d'ufficio	14,000 —
»	9. Fitto di locali privati pel comando generale della guardia di finanza e per altri uffici centrali	1,125 —
»	18. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendente dal segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio	6,000 —
»	31. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . .	10,000 —
»	49. Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	10,000 —
»	50. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporto degli Uffici tecnici di finanza	1,500 —
»	59. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio.	1,000 —

Cap. n. 60. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dalla Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria) . . 12,000 —

» 64. Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del demanio e dell'asse ecclesiastico per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti 8,000 —

» 69. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative . . 5,000 —

» 73. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . 200,000 —

» 76. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e spese per lavori di sicurezza negli uffici demaniali posti in locali di proprietà privata . . . . . 75,000 —

» 77. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria) . . . 3,500 —

» 81. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 5,000 —

» 85. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (Spesa obbligatoria) . 18,000 —

» 106. Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . 5,000 —

» 120. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse) . . . 5,000 —

» 125. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza . . 18,000 —

» 126. Compensi alla guardia di finanza . 2,000 —

» 134. Compensi agli impiegati, agenti ed operai dell'Amministrazione esterna delle gabelle . . . . 1,000 —

» 136. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza . . . . 2,000 —

» 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . 3,000 —

» 162. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane . 20,000 —

» 173. Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle privative - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 100 —

» 173-*bis*. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle privative . . . . . . 8,000 —

Cap. n. 198. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta . . . 10,000 —

» 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) . . . 30,000 —

» 202. Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi . . . . 3,000 —

» 211. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento degli incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamento a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed agli uffici suddetti . . . . 10,000 —

» 213. Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse) . . . 3,000 —

» 224. Compensi ad impiegati dell'amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali; competenze e indennità di viaggio ai membri del Consiglio tecnico dei sali . . . . 2,000 —

» 234. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi . . . . 5,000 —

» 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . 10,000 —

» 286. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle

	finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	24,000 —
»	305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio	10,000 —
	Totale . . . L.	574,525 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	53. Personale di ruolo - Demanio - (Spese fisse)	26,000 —
»	62. Indennità agli ispettori - Demanio - (Spese fisse)	5,000 —
»	78. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	5,000 —
»	82. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	7,100 —
»	93. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione di beni dell'asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	10,000 —
»	95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	10,000 —
»	121. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	500,000 —
»	193. Fitto di locali - Lotto - (Spese fisse)	1,425 —
	259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	10,000 —
	Totale . . .	574,525 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO

Il numero* 339 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 293,500, e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1907-1908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

TABELLA di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzione su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	8. Telegrammi da spedirsi all'estero	4,000 —
»	9. Spese postali	2,000 —
»	10. Spese di stampa	5,000 —
»	20. Spesa di trasferta e di missione del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile	200,000 —
»	21. Sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie	2,500 —
»	24. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	70,000 —
»	31. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile	5,000 —
»	81 Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse)	5,000 —
	Totale . . .	293,500 —

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	6. Biblioteche della R. marina - Personale	1,000 —
»	23. Spese casuali	1,500 —
»	38. Stato maggiore generale	12,000 —
»	39. Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	6,000 —
»	54. Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	100,000 —
»	64. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della R. marina	5,000 —
»	66. Personale civile tecnico (Spese fisse)	5,000 —
»	74. Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi, motori, armi a bordo e a terra	157,000 —
»	80. Personale civile transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)	6,000 —
	Totale . . .	293,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero* 340 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 272,444 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario

1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	8. Acquisto di decorazioni	1,000 —
»	12. Spese di stampa	1,000 —
»	13. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	1,000 —
»	15. Compensi per lavori straordinari	8,000 —
»	17. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	1,000 —
»	18. Spese casuali	4,000 —
»	20. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	42,000 —
»	31. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi, e conferenze internazionali	25,600 —
»	34. Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington, Cettigne, Shanghai e Hankow	5,000 —
»	35. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	5,000 —
»	36. Spese di posta, telegrafo e trasporto all'estero	60,000 —
»	37. Rimpatri e sussidi a nazionali indigeni e spese eventuali all'estero	75,000 —
»	40. Scuole all'estero	33,044 —
»	43. Sussidi vari spese d'ospedale e funebri	10,000 —
»	50-*ter*. Spese per la rinnovazione dei cifrari	800 —
	Totale	272,444 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	10,000 —
»	2-*bis*, Ministero - Indennità fissata dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari] e ai consoli generali di 1ª classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione degli uffici al Ministero	4,000 —
»	22. Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)	12,000 —
»	23. Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)	75,000 —
»	24. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	6,500 —
Cap. n.	25. Assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	10,000 —
»	26. Assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	110,500 —
»	28. Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i RR. uffici all'estero	4,400 —
»	39. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	2,000 —
»	41. Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero	33,044 —
	47. Assegni provvisori o d'aspettativa (Spese fisse)	5,000 —
	Totale	272,444 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 291 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dall'art. 28 della legge 7 luglio 1907, n. 490, di coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni contenute nella suddetta legge ed in quella del 6 giugno 1901, n. 355;

Viste le indicate leggi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

TESTO UNICO

delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, sui Consorzi di difesa contro la fillossera.

Art. 1.

Fermi restando allo Stato e alle Provincie le facoltà e gli ob-

blighi loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n 5252, in tutte le Provincie del Regno, nelle quali sarà ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati, secondo le norme della presente legge, e per gli scopi seguenti:

a) la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione delle operazioni di difesa contro di essa nel territorio del Consorzio;

b) l'esplorazione dei vigneti, per ricercare ed accertare la eventuale esistenza della infezione fillosserica;

c) l'istituzione di vivai di viti resistenti per la ricostituzione o il nuovo impianto di vigneti, oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente;

d) la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera ed all'uso delle viti resistenti.

Il Ministero d'agricoltura però, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà consentire l'applicazione del metodo distruttivo, per la difesa di un territorio consorziato, solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse, e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti e terreni vitati contro altre infezioni, e, in genere, procurare con la cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperità della viticoltura.

Art. 2.

Sarà ritenuta necessaria la costituzione di Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata di un determinato territorio ne facciano domanda al prefetto.

Ricevuta la domanda dei proprietari, il prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. commissario, stabilirà la circoscrizione del Consorzio.

Art. 3.

Qualora manchi la domanda di cui all'articolo precedente, il prefetto, su richiesta del R. commissario, sentita la Deputazione provinciale, dovrà, nel termine e con le forme stabilite dal regolamento, invitare i proprietari di uno o più Comuni a dichiarare se intendono costituirsi in Consorzio.

Art. 4.

Il ministro di agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le Provincie o per i Comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa di importanti regioni vitate ancora immuni.

Art. 5.

I Consorzi potranno stabilirsi per Provincia, per mandamento, per Comuni o gruppi di Comuni che abbiano identici interessi viticoli.

Il ministro di agricoltura, su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R commissario, potrà, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, mutare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli ovvero ordinare la unione di due o più Consorzi. Verificandosi uno di tali casi, il fondo di cassa esistente presso i Consorzi interessati sarà proporzionalmente ripartito con le modalità da stabilirsi col regolamento.

Art. 6.

Potranno assumere le funzioni dei Consorzi le associazioni, unioni o società cooperative regolarmente costituite che dal Ministero di agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, siano giudicate in grado di adempiere all'ufficio dei Consorzi stessi. In tal caso, saranno a dette associazioni estese le disposizioni degli articoli 11, 12, 16 e 19 del presente testo unico.

Art. 7.

Per procedere alla costituzione del Consorzio, il sindaco di ciascun Comune inviterà i proprietari di vigneti o di terreni vitati, anche quando non siano da essi direttamente coltivati, a denunziare all'Ufficio comunale la contrada e la estensione dei vigneti o terreni vitati di loro proprietà, siano questi con alberi o senza. Tale invito dovrà farsi entro il termine che sarà stabilito col regolamento.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilerà l'elenco dei proprietari di vigneti e di terreni vitati nel Comune, supplendo mediante informazioni d'ufficio alle denunzie mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli uffici del registro e le agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

L'elenco è pubblicato nell'albo pretorio e spedito in copia al Comune capoluogo del Consorzio.

Contro l'elenco sono ammessi, nei 30 giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degli interessati e sopra di essi provvederà definitivamente il prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

In pendenza dei ricorsi, l'elenco avrà pieno vigore giuridico agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Il Comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'art. 193 della legge comunale e provinciale.

Art 8.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del Comune capoluogo del progettato Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convoca tutti i proprietari di vigneti e di terreni vitati per deliberare se intendono costituirsi in Consorzio.

Art. 9.

La Commissione consorziale sarà composta di un presidente e di sei membri e durerà in carica cinque anni.

Essa sarà nominata mediante elezioni di secondo grado allorquando i Consorzi siano costituiti da più Comuni ed il numero dei proprietari inscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500; mediante elezione diretta o di primo grado in tutti gli altri casi.

Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sarà proporzionato alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verrà stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. commissario. La metà degli elettori consorziali sarà nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l'altra metà dall'assemblea di tutti i contribuenti presieduta da un delegato prefettizio.

La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali, e quella delle assemblee elettorali di primo e di secondo grado, per la nomina della Commissione consorziale, saranno fatte nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più di dieci ettari avrà un voto di più per ogni diecina di ettari o frazione di diecina; ma mai oltre i venti voti.

I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione autenticata per la firma dal sindaco, esente da ogni tassa.

Art. 10.

Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa,

nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione; nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari inscritti negli elenchi pel medesimo scopo.

Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvederà d'ufficio il prefetto.

Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

Art. 11.

Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla loro nomina, si dovrà procedere alla nuova loro elezione seguendo le norme indicate nell'art. 9 del presente testo unico.

Art. 12.

Ogni proprietario di vigneti e di terreni vitati compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua che sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale. Tale contribuzione in nessun caso potrà eccedere la misura di una lira per ogni ettaro di terreno vitato.

Per la frazione di ettaro, la tassa sarà intera se raggiunge la estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggono anche in vari appezzamenti una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 2 del presente testo unico.

Art. 13.

La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio ed è a carico del proprietario, nonostante qualunque patto contrario.

Però, invece del proprietario, sarà tenuto al pagamento del contributo l'usufruttuario e, in generale, chi, per le leggi vigenti, è tenuto al pagamento del tributo fondiario.

Art. 14.

Sugli elenchi di cui all'art. 7, le Commissioni consorziali formeranno il ruolo delle contribuzioni.

Esso sarà reso esecutivo dal prefetto, che provvederà definitivamente sui reclami presentati contro il ruolo stesso.

Art. 15.

Sopra denunzia degli interessati o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire gratuitamente le occorrenti informazioni i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, e si apporteranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, modificandosi in conformità ogni anno i ruoli di contribuzione.

Art. 16.

Con i privilegi, la procedura e le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio, gli esattori comunali riscuotono le contribuzioni, in base ai ruoli esecutivi, ed eseguono i pagamenti nelle forme da stabilirsi col regolamento di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 28 del presente testo unico.

Gli esattori hanno l'obbligo di depositare, per conto del Consorzio, alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando superino le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito o rimborso sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti.

Art. 17.

L'alta direzione del servizio antifillosserico e la vigilanza sui Consorzi rimane affidata al Ministero di agricoltura.

La vigilanza dovrà essere esercitata da un R. commissario coadiuvato da due vice commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, d'accordo con quello del tesoro. Potranno essere aggiunti delegati tecnici nominati dal ministro di agricoltura.

I delegati tecnici sono alla immediata dipendenza del R. commissario e dei vice commissari e possono, su domanda delle Commissioni consorziali o di uffizio, essere destinati ad organizzare i servizi consorziali o ad invigilare sul loro funzionamento.

Art. 18.

Gli assegni e le indennità spettanti al R. commissario, ai vice commissari ed ai delegati tecnici sono a carico dello Stato e saranno determinati col regolamento.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura ai quali, in questo caso, sarà solo corrisposta una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Salva questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

Art. 19.

È in facoltà del R. commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i procedimenti tecnici da seguire.

Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al ministro d'agricoltura, al quale spetterà la decisione.

In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. commissario, questi potrà proporre al ministro lo scioglimento della Commissione consorziale.

Lo scioglimento della Commissione consorziale si farà per decreto Ministeriale, che affiderà l'amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario, la scelta del quale potrà cadere anche fra i non proprietari di vigne e di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'art. 9 del presente testo unico.

Art. 20.

In ciascuna Provincia, una Commissione provinciale, d'accordo col R. commissario, sorveglierà l'esecuzione della presente legge e coordinerà il lavoro delle Commissioni consorziali.

La Commissione provinciale è composta di un presidente e di due componenti nominati dal ministro d'agricoltura, e di altri due componenti nominati dal Consiglio provinciale; e dura in carica 5 anni.

Almeno due volte l'anno la Commissione inviterà i presidenti dei Consorzi, od i loro delegati, a conferenza sui metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilerà e pubblicherà una relazione annuale sopra la applicazione della presente legge.

Il R. commissario interviene alle adunanze di essa con voto consultivo.

Art. 21.

In ogni anno, l'assemblea dei proprietari sarà convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la relazione finanziaria e morale del Consorzio e per gli altri provvedimenti che saranno del caso.

Alla Commissione provinciale spetterà provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

Art. 22.

I presidenti ed i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigneti o di terreni vitati.

Le loro funzioni, nonchè quelle dei delegati straordinari, nel caso previsto dall'art. 19 sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennità, neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.

Le denunzie, tutti i verbali, atti e documenti relativi ad operazioni considerate dalla presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e registro.

Art. 23.

I locali occorrenti alla Commissione consorziale saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili ad essa occorrenti è fornita dai Comuni consorziati ripartendosi la eventuale spesa in proporzione alla estensione vitata che ciascun Comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovrà mantenersi.

Art. 24.

I locali occorrenti alla Commissione provinciale saranno forniti dalla Provincia.

L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sarà prestata dal delegato tecnico residente al capoluogo della Provincia.

Art. 25.

Ai vivai di viti resistenti alla fillossera che saranno istituiti dai Consorzi, secondo le norme tecniche approvate dal R. commissario, lo Stato fornirà gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.

Art. 26.

Le guardie nominate dai Consorzi per l'osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Art. 27.

I Consorzi cesseranno quando vengono a mancare le condizioni ed i bisogni pei quali furono costituiti.

Lo scioglimento del Consorzio e il giorno della cessazione verranno determinati con decreto Reale sulla proposta dell'assemblea generale.

Gli eventuali residui della gestione consorziale assieme con ogni altra attività del Consorzio saranno ripartiti fra i proprietari contribuenti ascritti al Consorzio in proporzione delle contribuzioni pagate.

Art. 28

Per la esecuzione del presente testo unico delle leggi sui Consorzi di difesa contro la fillossera, che si estende anche ai Consorzi delle provincie di Bari, Foggia e Lecce e dei mandamenti di Città Sant'Angelo e Pianella, ed in ispecie per l'amministrazione e la contabilità di essi Consorzi, sarà provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 29.

Mediante decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura e commercio d'accordo con quello del tesoro, potrà essere autorizzato il prelevamento degli stanziamenti iscritti nel bilancio per la ricerca e la distruzione della fillossera, di somme destinate ad accrescere, ove sia necessario, gli stanziamenti destinati alla ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
SCHANZER.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 292 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale dei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato con R. decreto del 20 giugno 1895, n. 341;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina fatta d'accordo col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per i servizi ad economia delle direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi, sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la marina.

Art. 2.

Il detto regolamento entrerà in vigore col 1º luglio 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1908

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

pei servizi ad economia delle direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi.

TITOLO I.

Provviste e lavori.

Art. 1.

Nel limite di L. 4000 i direttori dei lavori provvedono ad economia, a sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato:

a) all'acquisto dei materiali in genere occorrenti pei lavori, quando a giudizio del direttore non sia conveniente attendere gli

ordinari rifornimenti, o siano di natura tale da richiedere l'immediato pagamento;

b) all'esecuzione dei lavori speciali e per le operazioni di facchinaggio, trasporto o movimento di materiali non aventi carattere continuativo, quando a giudizio del direttore non sia conveniente eseguirli coi mezzi della direzione;

c) alle minute spese.

Il Ministero assegna distintamente per ogni capitolo del bilancio i fondi che i direttori dei lavori hanno facoltà di erogare per i detti acquisti o lavori, e determina i materiali che possono acquistare ed i lavori che possono far eseguire ad economia.

Per nessun motivo i direttori potranno eccedere le assegnazioni senza l'autorizzazione del Ministero.

Dal Ministero è anche fissato l'assegno per le minute spese.

Art. 2.

I direttori dei lavori provvedono ancora ad economia per somme sino a L. 8000:

a) alle provviste e lavori di ogni specie, quando siano stati in precedenza infruttuosamente esperimentati gl'incanti o le licitazioni o non possa differirsi l'acquisto od il lavoro;

b) alle provviste e lavori di ogni specie in danno dogl'impresari inadempienti alle condizioni contrattuali portanti risoluzioni dei contratti;

c) alle provviste, lavori, operazioni di facchinaggio, trasporto e movimento di materiali, quando, per ragioni d'urgenza, non potrebbe esserne differita l'esecuzione.

In quest'ultimo caso le ragioni d'urgenza devono risultare da apposita deliberazione del Consiglio dei lavori del Dipartimento, da essere allegata alla liquidazione del lavoro o della provvista.

In tutti e tre i casi l'acquisto od il lavoro dovranno essere precedentemente autorizzati dal Ministero.

Art. 3.

I direttori dei lavori possono infine procedere ad economia sino a L. 25,000:

a) all'acquisto dei materiali di consumo (olio, materie grasse, cotone, stracci, tele, ecc.), assolutamente indispensabili per la navigazione delle RR. navi in partenza dagli arsenali dello Stato, quando per circostanze imprevedute sia venuto a mancare l'ordinario rifornimento dei magazzini;

b) ai lavori diretti ad evitare perdite del materiale galleggiante dello Stato in pericolo o per ricuperare quello naufragato;

c) alle provviste e lavori per RR. navi in riparazione o costruzione non assolutamente differibili senza grave danno per l'economia dei lavori e per il servizio generale della marina.

Il caso dell'assoluta necessità è giustificato dal comando in capo del Dipartimento su apposita dichiarazione, da essere allegata alla liquidazione del lavoro o della provvista.

In tutti e tre i casi l'acquisto od il lavoro dovranno essere precedentemente autorizzati dal Ministero.

Art. 4.

Per le spese superiori alle L. 300 i direttori dei lavori tengono di regola fra i provveditori od impresari ritenuti idonei, gare private, eccezion fatta per quelle provviste o lavori per la cui specialità non sia possibile il concorso e convenga quindi trattare con determinate persone o ditte.

Per i materiali d'uso ordinario i provveditori sono invitati a fare offerte comunicando loro, per essere completato e firmato in segno di accettazione, un modulo delle condizioni particolari regolatrici dell'impresa, estese dalle Direzioni dei lavori.

Per i lavori e materiali speciali i direttori stabiliscono di volta in volta le condizioni alle quali i provveditori od impresari devono sottostare nell'eseguimento dell'impresa; gli inviti alla gara sono fatti con la stessa procedura indicata nel capoverso precedente.

Nell'invito i direttori si riservano la facoltà di aggiudicare in tutto od in parte il lavoro o la provvista, a seconda delle convenienze dell'Amministrazione, a quello dei concorrenti che abbia fatta l'offerta più vantaggiosa per il prezzo e concorrendo speciali circostanze anche per il tempo di consegna dei materiali e di ultimazione dei lavori. Si riservano inoltre la facoltà, qualora nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione, di non procedere ad aggiudicazione.

Concorrendo alle gare private provveditori nazionali ed esteri, sarà concessa a favore dei primi una protezione pari a 5 0[0, cioè sarà data la preferenza al provveditore estero solo allora che l'importare della di lui offerta - aggiuntovi ove occorra il costo del cambio, del dazio e del trasporto - non ecceda con l'aumento del 5 0[0 il prezzo dell'offerta del nazionale.

Tale protezione sarà ridotta al 3.50 0[0 quando le ditte estere facciano, a mezzo dei loro rappresentanti in Italia, offerte, sottoponendosi come i nazionali al pagamento delle tasse contrattuali.

Le offerte degli aggiudicatari nazionali sono trasmesse dal direttore dei lavori al locale Ufficio contratti, perchè siano regolarizzate agli effetti legali e fiscali.

Espletate le pratiche a tal uopo occorrenti, l'Ufficio contratti trasmette due copie ad uso amministrativo alla direzione dei lavori interessata, una al Ministero per conoscenza ed una all'Ufficio tecnico competente, nel caso che esso sia chiamato a collaudare il materiale nello stabilimento dell'impresario.

Delle offerte degli aggiudicatari esteri la direzione dei lavori trasmette copia al Ministero ed all'ufficiale in missione all'estero, che dovesse eventualmente procedere al collaudo del materiale nello stabilimento dell'aggiudicatario.

Le formalità di cui ai precedenti due capoversi sono osservate anche nel caso in cui all'acquisto od al lavoro si provveda in seguito a trattativa privata.

Art. 5.

Per l'aggiudicazione dei lavori nei quali sia preponderante la mano d'opera, le direzioni dei lavori terranno presenti le disposizioni portate dal regolamento 17 marzo 1907 a favore delle Società cooperative.

Art. 6.

Le offerte tengono luogo di contratto ed in seguito all'aggiudicazione diventano immediatamente esecutive.

Art 7.

L'introduzione dei materiali nei RR. arsenali e cantieri marittimi e la loro collaudazione sono regolate dal regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori, approvato con R. decreto 20 giugno 1895.

L'accertamento dell'eseguito lavoro è eseguito da Commissioni delegate dal competente direttore dei lavori.

Art. 8.

Il pagamento delle provviste o lavori sino a L. 4000 è disposto dai direttori dei lavori nel modo indicato dai seguenti articoli. Per le spese di importo superiore provvede con mandato diretto il Ministero in base alle liquidazioni che gli saranno trasmesse dalle direzioni dei lavori.

Art. 9.

Il pagamento delle spese ad economia non eccedenti le L. 4000 è richiesto dalle direzioni dei lavori alle direzioni di Commissariato militare, in conto delle anticipazioni all'uopo corrisposte dal Ministero. Nella richiesta è indicato il capitolo del bilancio su cui deve gravare la spesa, il nome, cognome e qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse regolarmente autorizzato a dar quietanza, l'oggetto o l'importo della fornitura, il numero dei documenti giustificativi, la data della richiesta.

Art. 10.

La direzione di Commissariato, eseguite le opportune registrazioni, ordina alla Cassa del quartiermastro di effettuare il pagamento nelle mani del creditore. L'ordinativo è apposto sulla richiesta stessa.

Art. 11.

I documenti giustificativi da allegarsi alla richiesta sono:

a) il conto di liquidazione;

b) la copia dell'offerta, ove del caso;

c) la fattura dell'impresario;

d) il verbale di accettazione previsto dall'art. 73 del regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori nel caso di provviste, ovvero il certificato della speciale Commissione nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 7;

e) gli atti legali comprovanti la facoltà ad esigere, ove del caso.

Art. 12.

Il direttore dei lavori ed il capo dell'Ufficio di economato delle direzioni, sono responsabili della regolarità dei documenti giustificativi e della regolarità delle liquidazioni. Perciò tanto la richiesta di pagamento quanto il conto di liquidazione saranno firmati da entrambi.

Art. 13.

Il direttore di Commissariato non entra nel merito della spesa, ma risponde dell'esatto pagamento ai creditori od ai loro rappresentanti e deve quindi accertare che la persona cui viene eseguito il pagamento sia legalmente investita della facoltà a riscuotere, tenendo all'uopo presenti le disposizioni degli articoli 334 a 340 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Nel caso che siano ordinati pagamenti in conto di un capitolo del bilancio pei quali fossero insufficienti le somme sullo stesso anticipate, il direttore di Commissariato sospende il pagamento e provoca immediatamente ordini dal Ministero.

Art. 15.

Nel caso che sieno notificati alle direzioni generali di arsenale od alle direzioni dei lavori atti di pignoramento, sequestro, opposizione, relativi a somme dovute per provviste o lavori eseguiti ad economia, e qualunque altro atto che abbia per iscopo di trattenere il pagamento di somme da effettuarsi sulla Cassa del quartiermastro, a sensi dell'art. 9 ne sarà data immediata cognizione alla direzione di Commissariato che ne terrà nota in apposito registro e sospenderà il pagamento.

Gli atti stessi saranno trasmessi alla competente avvocatura erariale per i provvedimenti di legge che fossero da prendersi nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 16.

Le direzioni di Commissariato rendono conto trimestralmente al Ministero dell'impiego delle somme anticipate, conformemente alle disposizioni del regolamento di contabilità.

TITOLO II.

Vendite di materiali in piccole quantità.

Art. 17.

In conformità alle disposizioni dell'art. 81 del citato regolamento 20 giugno 1895 sul servizio delle direzioni dei lavori, i competenti direttori propongono al Ministero i materiali da dichiararsi fuor d'uso e da vendersi.

La vendita avrà luogo in base ad appositi capitolati e nelle forme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 18.

Trattandosi di materiali non eccedenti il valore di L. 300, i direttori dei lavori potranno, coll'autorizzazione del Ministero, contrattare verbalmente la vendita ed eseguire l'immediata consegna del materiale venduto all'acquirente, previo versamento del prezzo nelle Casse dello Stato.

Art. 19.

Allorchè il valore della vendita non ecceda le L. 2000 ed interessi per ragioni di sicurezza, d'igiene od altro, di sgombrare al più presto gli stabilimenti marittimi, potranno i direttori generali degli arsenali autorizzare l'immediata consegna del materiale al compratore rimasto aggiudicatario in seguito al incanto pubblico od a licitazione privata, previo versamento dell'importo della vendita nelle Casse dello Stato.

In tal caso i direttori generali d'arsenale appongono sul contratto e sul verbale di aggiudicazione il: *Visto, si approva per delegazione del Ministero della marina.*

Art. 20.

La consegna dei materiali venduti è fatta agli acquirenti nel modo indicato dal precitato art. 81 del regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori.

Ai documenti che devono giustificare lo scarico dei materiali venduti nei rapporti coi consegnatari, sarà allegato:

nel caso previsto dall'art. 18, una dichiarazione firmata dal competente direttore dei lavori, dalla quale risulti che la vendita è stata eseguita in forza di detto articolo e della autorizzazione ministeriale da specificarsi;

nel caso dell'art. 19, una dichiarazione firmata dal direttore generale d'arsenale, constatante che la immediata consegna venne ordinata a tenore del presente regolamento.

Roma, li 25 maggio 1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXXXI (Dato a Roma, il 18 giugno 1908), col quale si dà facoltà al comune di Medo di applicare nell'anno 1908 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 400 (quattrocento).

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCXXXII (Dato a Roma, il 4 giugno 1908), col quale si approva lo statuto della Cassa agraria di Nova Siri (Potenza).

N. CCXXXIII (Dato a Roma, il 4 giugno 1908), col quale si approva lo statuto della Cassa agraria di Vietri di Potenza.

N. CCXXXIV (Dato a Roma, il 4 giugno 1908) col quale si approva lo statuto della Cassa agraria di Tito (Potenza).

N. CCXXXV (Dato a Roma, il 31 maggio 1908), col quale si erige in ente morale la Società reduci e fratellanza militare di Montalcino, e se ne approva lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXXXVI (Dato a Roma, il 4 giugno 1908), col quale si revoca il precedente R. decreto 18 giugno 1898 in quanto disponeva il raggruppamento del cosiddetto Monte Cinciglia coi « Collegi riuniti per le figlie del popolo » in Napoli.

N. CCXXXVII (Dato a Roma, l'11 giugno 1908), col quale la Pia fondazione Premio Maria Teresa Guglielminetti in Asti (Alessandria) è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCXXXVIII (Dato a Roma, l'11 giugno 1908), col quale si distaccano le frazioni Patro e Santa Maria da Penango e si aggregano a Moncalvo.

N. CCXXXIX (Dato a Roma, l'11 giugno 1908), col quale l'Opera pia Lorusso in Sant'Angelo dei Lombardi è eretta in ente morale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Aquila, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Tione;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Tione è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale del luogo.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,* **a S. M. il Re,** *in udienza dell'11 giugno 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Reggiolo (Reggio Emilia).*

SIRE!

In seguito alle elezioni parziali dello scorso anno, il Consiglio comunale di Reggiolo risultò composto di due opposti gruppi numericamente quasi uguali.

Manifestatasi in conseguenza di ciò la difficoltà di poter regolarmente funzionare, sindaco e Giunta si dimisero, ed inutili riuscirono i tentativi più volte fatti per sostituirli.

Per impedire l'ulteriore protrarsi della crisi sommamente dannosa agli interessi del paese, è quindi indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 corrente.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Ugo Verlicchi, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 21 giugno 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montemaggiore Belsito (Palermo).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Montemaggiore Belsito alla fine dello scorso anno trovavasi diviso in due parti quasi uguali di numero.

Il sindaco apparteneva alla maggioranza prevalente di un solo voto, mentre la Giunta era emanazione esclusiva dell'opposizione.

Sul principio dell'anno corrente per il passaggio di un consigliere all'opposizione, questa divenne maggioranza, per modo che attualmente questa non meno della Giunta è contraria al sindaco.

In siffatta condizione, si arenò il funzionamento della azienda. Non furono compilati il bilancio per l'esercizio corrente ed il ruolo della tassa sul valore locativo e si accumularono debiti per mancato pagamento di lavori e forniture e per stipendi e salari arretrati.

Più volte venne convocato il Consiglio; ma le sedute o furono sciolte arbitrariamente dal sindaco, per evitare un voto di sfiducia o riescirono infruttuose stante la parità dei voti. Gli assessori, poi, apertamente dichiararono di non volersi più riunire sotto la presidenza dell'attuale sindaco.

Fallite le pratiche esperite per una conciliazione, nè potendo il risultato delle prossime elezioni ordinarie mutare notevolmente la presente anormale situazione, è necessario, come anche ritenne il Consiglio di Stato con parere del 19 corrente, procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale, anche per motivi di ordine pubblico, vivaci e pericolose essendo nella cittadinanza le gare di parte.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Gerolamo Sichera è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Fordongianus, in provincia di Cagliari, di Mongrassano e San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, e di Rezzato, in provincia di Brescia, è stato con decreto del 6 luglio 1908, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 6 luglio 1908.

Comunicato.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso, alla Società operaia agricola di Cassano Magnago, in provincia di Milano, è stato convalidato l'acquisto d'un terreno di proprietà dell'ing. Domenico Oliva per la somma di L. 200, fatto con istromento del 23 marzo 1907 per notaio Porro dott. cav. Vittorio e registrato a Gallarate il dì 11 aprile 1907, n. 809, sul quale terreno ha costruito un edificio per la propria sede e per la scuola di disegno.

Roma, 7 luglio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 400,349 d'iscrizione di L. 285-266 sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1.293,801 del già cons. 5 0[0) per L. 380, al nome di Mazzei Livia di Cesare, moglie di Silicani Luigi, domiciliata a Strettoia, in comune di Pietrasanta (Lucca) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mazzei Maria Livia di Cesare, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,260,709 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 60, al nome di *Cappucci* Fabrizio fu *Virgilio*, minore, sotto la patria potestà della madre Barra Giulia fu Pompilio, vedova di *Cappucci Virgilio*, domiciliato in Avellino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Capucci* Fabrizio fu *Virginio*, minore sotto la patria potestà della madre Barra Giulia fu Pompilio, vedova di *Capucci Virginio*, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3 75 0[0 cioè: n. 283,583 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 78.75-73 50 (già n. 1,116,914 del consolidato 5 0[0) e numero 297,953 per L. 11.25-10 50 (già n. 1,141,956 del consolidato 5 0[0) ambedue intestate a Mussa Ignazio e Luigi di Antonio e Mussa Felicita, nubile, Maddalena, Antonio, Giovanni, Luigi e Caterina fu Carlo, i cinque ultimi minori, sotto la patria potestà della madre Boero Cristina fu Ignazio, domiciliati in Traves (Torino) tutti eredi indivisi di Ignazio Mussa e n. 295,186 per lire 112.50-105 (già n. 1,137,185 del consolidato 5 0[0) iscritta a favore di Mussa Felicita e Maddalena, nubili, Antonio, Giovanni, Luigi e Caterina fu Carlo, gli ultimi quattro minori, sotto la patria potestà della madre Boero Cristina fu Ignazio, domiciliati in Traves (Torino) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi:

la 1ª e la 2ª a Mussa Ignazio e Luigi di Antonio e Mussa Felicita, nubile, Felicita (*vulgo Maddalena*), Antonio, Giovanni, Carlo (*vulgo Luigi*) e Caterina fu Carlo, ecc. (come sopra);

la 3ª a Mussa Felicita e Felicita (*vulgo Maddalena*), nubili, Antonio, Giovanni, Carlo (*vulgo Luigi*) e Caterina fu Carlo, ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 luglio 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del già consolidato 5 0[0, n. 658,209, della rendita di L. 10, intestato a Coppini Filippo di Anselmo, portante a tergo dichiarazione di cessione fatta dal titolare, addì 10 maggio 1879 a favore di Vincenzo Cerretti di Modena, ed altra dichiarazione di cessione fatta dal detto Cerretti li 4 febbraio 1881 a favore di Cesare Sanguigni di Terracina.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il predetto certificato del consolidato 5 0[0 contenente le dichiarazioni di cessione suaccennate, è stato unito al nuovo corrispondente certificato del consolidato 3.75-3 50 0[0, emesso in sostituzione per conversione, formandone parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 7 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.89 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 8 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	102 98 16	101 10 16	102 91 01
3 1/2 % *netto*.	101.97 78	100 22 78	101.91 12
3 % *lordo*....	69 58 61	68 38 61	68 94 02

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. conservatorio di Santa Chiara in San Miniato

Concorso per titoli ad un posto di istitutrice insegnante di disegno e calligrafia nel R. conservatorio di Santa Chiara in San Miniato (provincia di Firenze).

È aperto il concorso ad un posto di istitutrice con incarico dell'insegnamento del disegno e della calligrafia.

Lo stipendio è di L. 500 annuo oltre tutti gli utili della vita interna.

La domanda in carta da bollo da cent. 60 dovrà essere indirizzata al presidente dell'Istituto non più tardi del 30 agosto p. f. e dovrà essere correlata dei seguenti documenti:

1° fede di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni in cui la concorrente dimorò negli ultimi cinque anni;

4° attestato medico di sana costituzione fisica debitamente legalizzato;

5° titoli che abilitino all'insegnamento delle materie sopraindicate

A questi documenti le concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

La prescelta dovrà assumere l'ufficio col 15 ottobre.

La concorrente s'intende senz'altro decaduta dal posto conferitole, se col giorno suddetto non ha raggiunto la sede dell'Istituto.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole esperimento. Durante questo periodo la prescelta potrà essere licenziata per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per debole costituzione fisica.

San Miniato, giugno 1908.

Il presidente
Cav. ing. Italo Cantini.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Dopo lunga gestazione, la crisi ministeriale in Serbia si ritiene virtualmente finita con la fusione dei vecchi coi giovani radicali. Questi si sarebbero impegnati a non creare difficoltà all'approvazione del bilancio senza l'appannaggio per la famiglia del Re, nonchè alla discussione del trattato di commercio con l'Austria entro la corrente sessione. Il partito ministeriale invece acconsente alla formazione di un gabinetto Velimirovic, con l'esclusione di Pasic.

Il gabinetto riuscirebbe così composto:

Velimirovic, presidenza e lavori pubblici – Milanovic, esteri – Mitosavljevic, interni – Trifkovic, giustizia – Kosta Stojanovic, agricoltura – Andrea Nicolic, culto – generale Stefanovic, guerra – Michele Popovic, finanze.

Un corrispondente speciale della *Neue Freie Presse*, inviato a Belgrado per la circostanza, commenta la formazione del nuovo ministero e dice:

« I giovani radicali non creeranno più ostacoli alla approvazione del trattato commerciale con l'Austria-Ungheria. La votazione del trattato dunque è ormai assicurata. Con ciò incomincierà una nuova èra nelle relazioni amichevoli fra la Serbia e l'Austria-Ungheria, e con ciò si apre pure la via ad un viaggio del Sovrano di Serbia all'estero.

« Re Pietro avrebbe vivo desiderio di fare una visita all'Imperatore d'Austria. Non ho nessuna informazione circa il tempo e il luogo dell'incontro; ma esso è ormai diventato probabile. In Austria si sapranno certo apprezzare gli sforzi fatti dalla Serbia per mantenere relazioni amichevoli con la monarchia.

« In Serbia, appena sarà votato il bilancio e il trattato di commercio, sarà giunto il momento di mantenere la promessa data ai giovani radicali di assumere tre dei loro nel Ministero. Questa cosa segnerà il riavvicinamento fra i due partiti, se non l'inizio della loro fusione ».

* * *

Sul progetto anglo-russo di riforme in Macedonia una Nota ufficiosa, comunicata ai giornali inglesi, dice:

« L'informazione pubblicata sul continente, secondo la quale due progetti concernenti la Macedonia, l'uno inglese, l'altro russo, debbono essere presentati, è inesatto. Il progetto congiungente riforme elaborate dalla Gran Bretagna e dalla Russia sarà comunicato nella sua integrità come un solo e medesimo progetto alle potenze interessate.

« In ciò che concerne il progetto di riforme in sè stesso, non resta che qualche piccolo dettaglio a regolare ».

D'altra parte, il *Daily Graphic*, di Londra, si dice informato che i Governi francese, germanico e austriaco sono stati, una quindicina di giorni or sono, tastati da Isvolski in merito ai punti principali dell'accordo di Reval e che la loro adesione a quell'accordo è stata in principio concordata.

In queste condizioni, l'invio di una Nota diplomatica alle potenze diviene una semplice formalità. Qualche modificazione può essere proposta prima che il progetto sia presentato alla Porta; ma, in sostanza, la sua accettazione per parte delle potenze è assicurata.

* * *

Ritornano in campo le voci di una probabile nuova Conferenza internazionale per gli affari del Marocco, sebbene ad essa non sembri favorevole la Francia.

La risposta data ieri alla Camera francese dal ministro Pichon ad una interrogazione di Jaurès per il fatto di Azemur conferma che la Francia non intende uscire dagli obblighi assuntisi con l'Atto di Algesiras. Nella Spagna invece si pensa differentemente. Il corrispondente del *Matin* a Madrid ha chiesto a parecchi uomini politici spagnoli se non consideravano che il pericolo di Muley Hafid e l'indebolimento di Abd-el-Aziz rendessero necessaria una nuova Conferenza internazionale e ha avuto la seguente risposta:

« Il ministro degli esteri, Allende Salazar, ha dichiarato che non aveva nulla da aggiungere ai discorsi che ha pronunciato alla Camera e nei quali affermava la volontà della Spagna di assicurare al Marocco l'applicazione ed il rispetto dei trattati e nello stesso tempo la sicurezza degli stranieri ».

Il generale Lopez Dominguez ha detto che il patriottismo impone ai democratici il dovere di lasciare che il Governo svolga liberamente la sua politica. La situazione è grave. L'Atto di Algesiras è difettoso. Esso non risponde più ai bisogni attuali. È venuto il momento di convocare una nuova Conferenza.

Canalejas dice che tutti i partiti hanno deliberato di procedere d'accordo con la Francia al Marocco. Credo che la riunione di una nuova Conferenza potrebbe presentare pericoli.

Il conte Romanones deplora che la Spagna non abbia agito largamente come la Francia a Casablanca. La riunione di una nuova Conferenza internazionale sembra a Romanones che s'imponga.

* * *

Le ultime notizie confermano che la rivoluzione nel Paraguay è riuscita pienamente vittoriosa.

Un dispaccio da Montevideo, 7, comunica i seguenti particolari, avutisi colà per telegrammi da Assuncion:

« Il 2 luglio, all'alba, avvenne una sollevazione militare, alla quale presero parte l'artiglieria ed un reggimento di fanteria. La caserma di polizia fu bombardata. Dopo un furioso combattimento, che è durato due giorni e nel quale numerose persone sono state uccise o ferite, il Governo è stato rovesciato ed il presidente si è dimesso. Il vice presidente Navero ha preso le redini del Governo. Il corpo diplomatico è intervenuto con successo. Il ministro degli Stati Uniti crede che si stiano dettando condizioni al presidente Ferreira. L'ordine sembra ristabilito ».

* * *

La guerra civile in Persia non si può dire del tutto terminata, malgrado che a Teheran lo Scià sia riuscito a debellare del tutto il partito liberale. Questo però prosegue la lotta nelle provincie, specialmente nella città di Tabris. Dispacci da Pietroburgo, 7, recano che molte case sono state distrutte. Il fuoco di fucileria il giorno 6 durò fino a sera, e vi sono numerosi morti e feriti.

Gli abitanti dei quartieri insorti di Daratche e di Hiaban hanno pregato oggi il console generale di Russia di prendere direttamente misure per ristabilire la calma in città.

Il console si è recato con una scorta presso il governatore interinale a chiedergli di allontanare la cavalleria ed aprire i bazars. Poi ha visitato i quartieri sunnominati.

Gli operai di questi quartieri hanno invocato la sua protezione ed hanno dichiarato di essere pronti a seguire il suo consiglio, pregandolo di fare allontanare la cavalleria.

Lo sfruttamento dell'infanzia sul palcoscenico

Questo argomento, di cui è facile rilevare l'importanza e l'opportunità, vediamo trattato dal prof. E. P. Paolini in un foglietto a stampa, del quale ci sembra utile riprodurre i brani salienti.

« Di tanto in tanto - scrive l'egregio autore - con deplorevole insistenza, fa la sua comparsa nella stampa periodica, tra gli annunzi teatrali, la notizia di spettacoli organizzati con bambini inferiori ai 10 anni o di poco superiori. Vi sono compagnie di acrobati, e coreografi, compagnie comiche e perfino compagnie liriche, che riproducono gli esercizi dei circhi, recitano il repertorio drammatico degli adulti e cantano le opere destinate all'ugola dei cantanti di professione. E tutte si valgono della tenera età

degli attori per destare la malsana curiosità del pubblico, che, senza rendersi conto della mostruosità della cosa, accorre, ammira, applaude, e... sciocamente si diverte un mondo, per quel che vede e ascolta, senza curarsi del retroscena ».

Dopo aver chiesto se proprio possa essere permesso tale sfruttamento di immaturi organismi, il prof. Paolini parla delle deplorevoli conseguenze che ne derivano, accennando alla profanazione vituperevole dell'ingenuità infantile; alla coltura intensiva che si conferisce così all'istrionismo; all'avvenire *per sempre rovinato* di tante misere creature, cresciute ai vizi delle quinte e distolte da ogni utile lavoro, per venire più tardi abbandonate nella vita, senza essere più atte a *nulla di buono*, nemmeno per quello stesso palcoscenico, che è stato strumento e campo del loro precoce esaurimento fisico, intellettuale e più ancora morale!

E il rimedio a tanto male? Lo scrittore lo vede e lo indica nella legge sul lavoro dei fanciulli, della quale cita le seguenti disposizioni:

« Art. 1 (3° alinea). — Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi e insalubri, *ancorchè non eseguiti nei luoghi indicati nel 1° capoverso di questo articolo*, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4°, *i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti* e le donne fino ai 21 anni compiuti.

« Art. 2. — Non possono essere ammesse ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, *le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti*, che non siano forniti di un libretto e di un certificato medico, scritto sul libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati ».

« È possibile - continua il Paolini - che vi siano medici capaci di dichiarare *salubre* il palcoscenico ed il lavoro a lume di ribalta, fino a tarda ora della notte, fra i morbosi eccitamenti del frastuono, della musica, degli applausi, delle apostrofi sconce e magari dei fischi e del turpiloquio? ».

E conchiude:

« Ad ogni buon fine osserviamo che chiunque, senza essere medico, può giudicare se sia, o no, *pericoloso* questo lavoro, e non si sa dove maggiore sia il pericolo, anzi il danno certo, se pel fisico, o pel morale dei fanciulli. Quello che tutti sanno è che n'escono tutti e due malconci ».

Queste osservazioni rispondono a verità, e noi crediamo fermamente che debbano trovare un'eco efficace presso l'autorità competente.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera alle 21 in seduta pubblica.

Parecchie proposte vennero aggiunte all'ordine del giorno.

Nella diplomazia. — Si ha da Tokio che l'ambasciatore italiano, conte Gallina, partirà dopo il 15 corrente per l'Italia.

Gli italiani al Paraguay. — Il R. incaricato d'affari al Paraguay telegrafa che nessun italiano è rimasto ucciso nei recenti avvenimenti di Assuncion e non accenna affatto che l'edificio della R. Legazione italiana sia rimasto danneggiato nel bombardamento.

Gli allievi della R. Accademia navale. — A Spezia si è proceduto alle prove degli ormeggi della Regia nave-scuola *Etna*, che il 15 corrente sarà a Livorno per ultimare i preparativi della campagna d'istruzione per gli allievi della R. Accademia navale, la quale avrà principio, con la partenza da Livorno, tra il 29 e il 30 corrente.

L'itinerario [illegible] della [illegible] è il seguente:

« Arrivo a [illegible] l'8 agosto, a Brest il 18, all'Havre il 24, ad Anversa il 31, a Ferrol il 9 settembre, a Funchal (Madera) il 17, a Tangeri il 23, a Gibilterra il 25, a Cartagena il 30, a Barcellona il 5 ottobre, a Porto Mahon il 9, a Favignana il 14, a Malta il 16, a Siracusa il 21, ad Augusta il 24, a Gaeta il 29 e ritorno a Livorno il 6 novembre.

Congresso degli assicuratori. — In conformità della deliberazione del settimo Congresso internazionale per le assicurazioni speciali, che è stato tenuto a Vienna nel 1905, l'ottavo Congresso internazionale sarà tenuto nel 1908 a Roma.

Il Comitato italiano d'accordo col Comitato permanente internazionale di questi Congressi che ha sede a Parigi, ha stabilito che il Congresso si riunirà a Roma dal 12 al 16 ottobre.

Il Comitato organizzatore italiano, che ha per presidenti d'onore S. E. il ministro di agricoltura Cocco-Ortu, e l'on. Luigi Luzzatti, e che è presieduto dal senatore Speroni e dal deputato marchese Ferrero di Cambiano, confida che i vari Stati saranno largamente rappresentati, sia da delegati speciali, sia da numerosi congressisti liberi.

Congresso ferroviario. — A Sondrio, il 6 corr., ebbe luogo la riunione dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, della direzione generale delle ferrovie di Stato, della « Gothard-Bahn », della « Nord-Milano », della « Valle-Brembana », della « Valle-Seriana », della « Brescia-Edolo », della « Verona-Caprino-Affi-Garda », e delle ferrovie dei laghi di Lugano, Maggiore, di Garda, d'Iseo, delle poste italiane e svizzere, delle Deputazioni provinciali delle provincie interessate e di alcuni Comuni e Camere di commercio per preparare l'orario semestrale dei laghi dell'Alta Italia e delle linee ferroviarie affluenti.

Beneficenze cospicue. — Il marchese Luigi Isimbardi, testè deceduto a Milano, oltre a molti legati a favore dei parenti, di amici e del personale di servizio, ha lasciato:

Ai sordomuti poveri di campagna in Milano L. 50,000 — Alla curia vescovile di Tortona L. 34,000 — Alle fabbricerie di Santa Giulietta, Castello d'Agogna, Bresso, Novedrate, e di Santa Maria della Passione in Milano L. 31,000 — A don Luigi Casanova, rettore dei sordomuti poveri di campagna per le opere di carità in San Gregorio L. 25,000 — A don Ettore Bellani, direttore dell'Istituto di San Vincenzo, per l'educazione dei deficienti in Milano L. 25,000 — Ai poveri delle parrocchie di Santa Maria della Passione in Milano, di Santa Giulietta, Albizzate, Castello d'Agogna, Bresso, Novedrate e Corbetta L. 14,000 — All'Istituto dei ciechi di Milano L. 10,000 — Alla curia arcivescovile di Milano L. 8000 — All'asilo infantile di Albizzate L. 4000 — Al rifugio « Lurani » L. 4000 — All'Associazione nazionale per la fanciullezza abbandonata in Milano L. 4000 — Agli asili di carità per l'infanzia e la puerizia in Milano L. 4000 — All'Istituto di San Gaetano in Milano L. 4000 — Al patronato San Vincenzo per giovani operai in Milano L. 4000 — All'Asilo infantile di Santa Giulietta L. 2000 — Alla Conferenza di San Vincenzo de' Paoli L. 2000 — Alla Sacra Famiglia ospizio incurabili della campagna, in Cesano Boscone L. 2000 — Alla Confraternita del Ss. Sacramento nella chiesa di Santa Maria della Passione e della Beata Vergine dell'Aiuto nella chiesa di San Bartolomeo, in Milano L. 1000 — A ciascuna delle Congregazioni di carità dei comuni di Santa Giulietta, Castello d'Agogna, Bresso, Albizzate e Novedrate L. 400 annue per quattro doti a povere ragazze del Comune.

Per l'Esposizione di Bruxelles nel 1910. — Il Comitato nazionale per le Esposizioni italiane all'estero, eretto recentemente in ente morale, ha preso l'iniziativa per una degna partecipazione delle arti e delle industrie italiane alla grande Esposizione internazionale che avrà luogo a Bruxelles nel 1910.

L'Unione delle Camere di commercio ha pure in tal senso rivolta una lettera alle singole Camere, incitando all'intervento a quella Mostra.

La spedizione al lago Tsana. — Telegrammi da Adua alla Società geografica italiana avvisano che la

spedizione del capitano Tancredi trovasi in quelle vicinanze in ottima salute.

Le grandi pioggie non le hanno impedito di guadare il Tacazzè ed entrare così nel Tigrai.

Movimento commerciale. — Il 6 corrente furono caricati a Genova 1080 carri, di cui 401 di carbone pel commercio e 133 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 317, di cui 161 di carbone pel commercio e 22 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 280, di cui 145 di carbone pel commercio e 55 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 151, di cui 65 pel commercio e 23 per l'amministrazione ferroviaria; a Spezia 42 carri, di cui 19 di carbone pel commercio e 21 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — È giunto a Bombay il *D. Balduino*, della N. G. I. — Da Tangeri ha proseguito per Genova l'*Umbria*, della stessa Società. — Da New York è partito per Napoli e Genova il *Verona*, della Società Italia.

ESTERO.

Il viaggio degli egizi intorno all'Africa. — Un documento che conferma la leggenda del viaggio di circumnavigazione compiuto intorno all'Africa dagli egizi, il famoso *periplus* ricordato da Erodoto, è stato portato davanti all'Accademia francese delle Iscrizioni e Belle Lettere dall'assistente curatore del museo Guimet di Parigi, il sig. Moret. Esso consiste in un grosso scarabeo inciso per il Re Nechao II (610-595 a. C.) commemorante il viaggio. Il testo dell'iscrizione dice che il Re ha mandato un messaggio « a compiere il circuito dell'ignota terra » e che il messaggero è ritornato in Egitto per acqua dopo essere stato intorno a tutta la terra, e che Nechao lo ha ricevuto a Birbastis — lo scarabeo proviene di là — e si è fatto fare a voce un dettagliato racconto delle meraviglie vedute durante il viaggio. La data esatta del ritorno dell'anonimo esploratore può essere stabilita con l'aiuto di un altro scarabeo di Nechao II acquistato dal museo di Bruxelles. Esso avvenne nell'anno XII del suo regno, cioè verso il 599 a. C.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 7. — *Camera dei deputati.* — Si approva all'unanimità una mozione con cui si prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del ministro dell'interno fatte ieri sulla assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità.

DIEPPE, 7. — Sul circuito di Dieppe si corre oggi la corsa delle vetture per il *Grand Prix* dell'*Automobile club* di Francia.

La vettura *Weigel*, pilotata da Harrison, si è capovolta in un fossato presso Eu, ed è rimasta completamente frantumata.

Harrison è stato trasportato all'ospedale in gravissimo stato; il meccanico che lo accompagnava è rimasto ferito leggermente.

DIEPPE, 7. — Ecco il risultato della gara delle vetture sul circuito di Dieppe:

1. Lautenschlager su *Mercedes*, che ha coperto il percorso in ore 6,55' 5".

2. Hemery su *Benz*, in ore 7,4' 24".

3. Hanriot su *Benz*, in ore 7,5' 13".

Tutti e tre sono tedeschi.

DIEPPE, 7. — Durante la corsa automobilistica di oggi la vettura *Panhard* montata da Cissac, giunta presso Sept-Meules, si è capovolta schiacciando Cissac e il meccanico Schaub che sono [illegible]

[illegible] telegrammi giunti da Tabris dicono che la città è completamente in potere dei reazionari. Numerose case sono state distrutte o saccheggiate. La popolazione soffre per la carestia.

Il ministro di Russia e comunicazioni è stato informato che numerose foreste sono in fiamme lungo le ferrovie della Siberia tra le città di Tomsk e di Krasnojarsk per un percorso di parecchie centinaia di chilometri.

PORTO PRINCIPE, 7. — Settecento abitazioni sono state distrutte dagli incendi. Gli incendi oggi sembravano spenti.

Il Governo crede che il sinistro sia fortuito. La popolazione è terrorizzata.

Il *Chasseloup-Laubat* è il solo incrociatore che si trova ora in rada.

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — Jaurès svolge la sua interrogazione sull'occupazione di Azemur. Dichiara che questa operazione è contraria alle istruzioni date al generale d'Amade ed agli impegni presi dalla Francia di fronte all'Europa.

Egli dimostra che l'operazione compiuta dal generale d'Amade arrischia di mettere il Governo in una falsa situazione facendo sembrare che esso appoggi Abd-el-Aziz.

Jaurès conclude chiedendo di nuovo il rimpatrio delle truppe francesi dal Marocco. (Applausi all'Estrema sinistra).

Il ministro degli esteri dichiara che l'incidente di Azemur fu esagerato dai commenti della stampa. Il ministro dice che, appena ricevuto il dispaccio del generale d'Amade, il Governo chiese informazioni e rinnovò le istruzioni di non intervenire tra i due Sultani. La risposta del generale d'Amade dice che la sua ricognizione aveva per iscopo di garantire la sicurezza della Chaouias perchè le munizioni di guerra arrivavano in questa regione da Azemur e perchè ad Azemur si era impedito il passaggio dei corrieri francesi.

Il ministro aggiunge che Azemur è amministrato dai suoi propri cittadini. Mai la tranquillità fu così completa. D'Amade ottenne soddisfazione senza tirare un colpo di cannone, nè un colpo di fucile. Ritornò ad Azemur senza scorta nè scorte. Nessuna truppa francese occupa più Azemur ove regna calma completa. Il generale D'Amade conserva non solo la fiducia del Governo, ma la sua riconoscenza e la sua gratitudine per la sua brillante campagna. (Applausi su tutti i banchi eccetto quelli dell'Estrema sinistra).

Pichon conclude dicendo che il Governo rimane fedele alla politica parecchie volte esposta alla Camera, conforme alla dignità della Francia ed alla premura del Governo per la pace europea. (Vivi applausi, eccetto all'Estrema Sinistra).

Jaurès replica: È sorprendente che il generale D'Amade non abbia detto nulla del fatto più grave, cioè che le truppe di Abd-El-Aziz avevano preceduto il generale D'Amade ad Azemur.

Clémenceau interrompe e dice che il Governo non ha ricevuto al riguardo nessuna informazione.

Jaurès esprime il suo rammarico dicendo che sarebbe male che il Governo chiudesse volontariamente gli occhi su una parte della verità. È inutile fare diversioni parlando del valore delle truppe. Noi vogliamo che si sappia che il generale D'Amade è solamente un servitore della patria, noi vogliamo che sia noto che la nostra volontà è di tutelare il credito della parola della Francia e di non permettere ad un uomo di impegnare, nostro malgrado, la responsabilità della patria. (Applausi all'Estrema Sinistra).

Il ministro Pichon non replica. L'incidente è chiuso.

Si riprende la discussione dell'imposta sul reddito.

WASHINGTON, 7. — Il ministro dell'Honduras, Ugarte, apprende che una città dell'Honduras, chiamata Gracias, presso la frontiera del San Salvador, è stata occupata da truppe che si crede siano del San Salvador.

BUENOS AYRES, 7. — Lo stato d'assedio è stato proclamato ad Asuncion per 30 giorni. La tranquillità è completa.

COSTANTINOPOLI, 7. — [illegible]

[illegible]

Vi sarebbero oltre mille vittime.

LONDRA, 7.— *Camera dei deputati.*— Il ministro degli esteri, sir E. Grey, rispondendo alla interrogazione di Dillon, se il Governo non abbia intenzione di pubblicare i documenti circa gli affari della Persia e se. come si spera, la questione dei rifugiati nella Legazione inglese sarà risolta in modo soddisfacente, dice di non poter fare nessuna nuova comunicazione, salvo quella di avor protestato contro il fatto che sono state poste truppe intorno alla Legazione.

Sir E. Grey dice di sperare che l'affare sarà regolato in modo soddisfacente, ma non è ancora terminato.

Un deputato liberale chiede di presentare un progetto di legge che prescrive il servizio militare obbligatorio dell'esercito territoriale.

Questa domanda è respinta con voti 254 contro 34.

PIETROBURGO, 7. — Il rappresentante della Russia a Teheran ha ricevuto ordine di appoggiare, in seguito all'accordo anglo-russo negli affari della Persia, la domanda di soddisfazione presentata dal ministro inglese al Governo persiano per aver messo delle guardie attorno alla legazione inglese.

PIETROBURGO, 7. — Nelle elezioni della Finlandia sopra 168,000 votanti, 62,000 hanno votato a favore dei vecchi finlandesi, 25,000 a favore dei giovani finlandesi e 22,000 a favore del partito della Svezia.

LONDRA, 7. — Una nota comunicata ai giornali dice che le linee telegrafiche indo-europee, domenica, sono state interrotte, essendo state tagliate. Ora funzionano soddisfacentemente.

Le case londinesi che hanno relazioni commerciali con Tabriz non hanno ricevuto alcuna notizia circa il grave conflitto armato ovvero un massacro di quella città.

LISBONA, 8 — *Camera dei deputati.* — Fratel, rigeneratore, deplora le anticipazioni alla famiglia Reale come illegali, ma aggiunge che non debbano considerarsi come criminali quelli che le fecero.

Alcuni deputati interrompono dicendo: il ministro delle finanze si è confessato già come criminale.

Fratel continua rilevando che vi sono circostanze attenuanti che bastano a scartare l'accusa di delitto. È soltanto quando il processo è istruito che si può dare il giudizio. Gli errori degli uomini non sono motivi sufficienti per rovesciare le istituzioni.

DEBRECZIN, 8. — Tre feriti nello scontro ferroviario di ieri lottano contro la morte. Due hanno dovuto subire l'amputazione delle gambe. Lo scontro sarebbe dovuto al cattivo funzionamento di uno scambio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

7 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	754 94.
Umidità relativa a mezzodì	37
Vento a mezzodì	S-W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 28.5.
	minimo 19.9.
Pioggia in 24 ore	—

7 luglio 1908

In Europa: pressione massima di 767 sul golfo di Guascogna, minima di 747 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 3 mm. sul Mezzogiorno; temperatura generalmente discesa al nord e centro, irregolarmente variata altrove; piogge e temporali su tutta la penisola, tranne che all'estremo sud.

Barometro: massimo a 761 sulla Sardegna, livellato intorno, 758 sulla penisola.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e ponente; cielo vario sulle isole, nuvoloso altrove: pioggie sparse con temporali, Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	26 4	16 6
Genova	coperto	calmo	27 3	19 1
Spezia	sereno	legg. mosso	25 5	16 8
Cuneo	3/4 coperto	—	22 5	15 3
Torino	3/4 coperto	—	24 8	16 9
Alessandria	1/4 coperto	—	26 4	16 0
Novara	3/4 coperto	—	28 7	16 0
Domodossola	3/4 coperto	—	28 4	11 8
Pavia	coperto	—	28 1	16 6
Milano	3/4 coperto	—	29 4	16 6
Como	3/4 coperto	—	27 2	13 2
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	3/4 coperto	—	25 6	14 0
Brescia	coperto	—	27 0	16 5
Cremona	3/4 coperto	—	20 7	17 0
Mantova	coperto	—	29 3	13 0
Verona	coperto	—	27 1	16 6
Belluno	coperto	—	24 2	15 1
Udine	coperto	—	27 0	16 8
Treviso	coperto	—	26 8	18 0
Venezia	coperto	legg. mosso	25 8	18 2
Padova	coperto	—	25 3	17 5
Rovigo	3/4 coperto	—	25 6	18 0
Piacenza	—	—	—	—
Parma	1/2 coperto	—	25 2	16 1
Reggio Emilia	coperto	—	25 8	18 0
Modena	coperto	—	25 6	17 0
Ferrara	3/4 coperto	—	25 9	16 1
Bologna	coperto	—	25 7	17 2
Ravenna	coperto	—	25 9	16 0
Forlì	coperto	—	26 4	18 2
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	25 3	17 2
Ancona	1/2 coperto	calmo	27 0	12 0
Urbino	coperto	—	26 4	16 0
Macerata	3/4 coperto	—	27 7	14 2
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	28 0	17 5
Perugia	coperto	—	28 3	14 2
Camerino	3/4 coperto	—	25 4	14 0
Lucca	coperto	—	26 2	19 3
Pisa	1/4 coperto	—	27 8	17 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	28 8	18 5
Firenze	coperto	—	28 6	18 0
Arezzo	coperto	—	29 4	15 4
Siena	coperto	—	26 8	14 9
Grosseto	1/2 coperto	—	30 5	15 0
Roma	sereno	—	30 6	19 8
Teramo	1/4 coperto	—	30 0	15 0
Chieti	1/4 coperto	—	26 8	15 8
Aquila	1/4 coperto	—	26 7	14 3
Agnone	sereno	—	26 0	13 2
Foggia	3/4 coperto	—	32 3	20 1
Bari	1/2 coperto	mosso	25 6	20 6
Lecce	3/4 coperto	—	31 0	22 5
Caserta	1/4 coperto	—	32 7	20 9
Napoli	coperto	legg. mosso	27 9	19 4
Benevento	piovoso	—	31 0	17 8
Avellino	sereno	—	27 8	13 8
Caggiano	coperto	—	28 0	16 7
Potenza	coperto	—	26 5	16 1
Cosenza	sereno	—	34 5	22 4
Tiriolo	sereno	—	25 0	14 6
Reggio Calabria	sereno	calmo	33 0	21 0
Trapani	sereno	calmo	31 2	24 0
Palermo	1/4 coperto	mosso	33 0	22 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	23 5
Caltanissetta	coperto	—	30 8	20 6
Messina	sereno	calmo	33 7	21 6
Catania	sereno	calmo	33 8	25 3
Siracusa	1/4 coperto	calmo	32 5	22 0
Cagliari	sereno	mosso	32 0	18 0
Sassari	1/2 coperto	—	29 0	20 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*